

La (in)compatibilità dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nella valutazione delle domande di protezione internazionale con i criteri di accertamento internazionalmente riconosciuti

di
Amina Maneggia*

Sommario: 1. Premessa; – 2. La protezione internazionale nell'Unione Europea, in breve; – 3. Peculiarità dell'accertamento del bisogno di protezione internazionale: l'attenuazione dell'onere della prova e criterio della credibilità del richiedente; – 4. Analisi automatizzata della lingua parlata per il riconoscimento del paese di origine; – 5. Traslitterazione automatizzata dei nomi dei richiedenti protezione internazionale; – 6. Estrazione e analisi automatizzata dei dati dei telefoni cellulari; – 7. Sistemi automatizzati di valutazione della credibilità del richiedente; – 8. Conclusione.

1. Premessa

L'uso di tecnologie e sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale (IA) a fini di controllo dei confini e gestione delle migrazioni da alcuni anni è oggetto di studio e valutazione da parte di giuristi, studiosi di politiche pubbliche e ONG. Più di recente, l'indagine si è estesa all'utilizzo attuale o potenziale dell'IA nella valutazione delle domande di protezione internazionale.

Il presente contributo intende valutare la compatibilità di tali sistemi e tecnologie, applicati o progettati nel contesto dell'Unione Europea, con i peculiari caratteri e criteri, stabiliti a livello internazionale e richiamati a livello europeo, del procedimento di accertamento dei requisiti per la protezione internazionale, e in particolare con il suo fulcro rappresentato dalla valutazione della *credibilità* delle dichiarazioni del richiedente, e con il principio dell'esame individuale.

2. La protezione internazionale nell'Unione Europea, in breve

In via preliminare, e a scopo di contestualizzazione, è opportuno richiamare i tratti essenziali della disciplina europea della protezione internazionale, parzialmente armonizzata nell'ambito del Sistema Comune Europeo di Asilo (SCEA)¹ e comprendente come noto due forme di protezione: lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, riguardante chi nel proprio Stato di origine o residenza abituale ha un ben fondato timore di subire persecuzione per motivi etnici, razziali, religiosi, politici o appartenenza ad altro gruppo sociale²; e lo *status* di beneficiario di protezione sussidiaria, conferibile a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o di dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *danno grave*, consistente nella "condanna o esecuzione della pena di morte", nella "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante" o nella "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"³.

*Professoressa Associata di Diritto Internazionale – Università degli Studi di Perugia.

¹ Creato sulla base del Trattato di Amsterdam (1998) a partire dal 2001 e progressivamente riformato e ulteriormente armonizzato, da ultimo con il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo adottato il 14 maggio 2024. Per gli elementi essenziali dello SCEA si veda la scheda informativa a cura della Direzione generale Migrazione e Affari Interni della Commissione europea *Asylum in the EU*, del 10 ottobre 2025, in home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/asylum-eu. Tra gli studi principali: F. MAIANI, P. DE BRUYCKER, V. CHETAIL (eds.), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law*, Brill-Nijhoff, Boston, 2016; D. THYM, ODYSSEUS ACADEMIC NETWORK (eds.), *Reforming the Common European Asylum System: Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum*, Nomos, Baden-Baden, 2022; S. PEERS, *The New EU Asylum Laws: Taking Rights Half-Seriously*, in *Yearbook of European Law*, 2024, Vol. 43, pp. 113–183; si vedano anche in numerosi contributi nella serie di *blog posts* "Special Collection on the EU Asylum and Migration Legislation after the Pact" curata dalla Odysseus Academic Network, in eumigrationlawblog.eu/special-collection-on-the-eu-asylum-and-migration-legislation-after-the-pact/.

² Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, art. 1(A), UNTS, vol. 189, p. 137.

³ Art. 15, lett. a), b) e c), della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337/9 (cd. Direttiva Qualificazione). Dal luglio 2026 la Direttiva sarà sostituita dal nuovo Regolamento 2024/1347 del 14 maggio 2024, parte del Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo (Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento

In questa terza ipotesi di danno grave, se il grado di violenza indiscriminata risultante dal conflitto è estrema, tale che esistono fondati motivi di ritenere che un rischio serio per la vita o l'incolumità personale sussisterebbe per la sola presenza della persona sul territorio interessato, il richiedente non deve dimostrare di essere in pericolo in ragione di elementi specifici della sua situazione personale, e stabilire la sua provenienza dalla zona di conflitto è necessario ma anche e sufficiente ai fini del conferimento della protezione⁴. In situazioni meno eccezionali, caratterizzate da un grado di violenza inferiore, il richiedente deve invece essere in grado di dimostrare di essere oggetto di minaccia a motivo di elementi relativi alla sua situazione individuale, e tanto più è in grado di farlo tanto meno elevato sarà il grado di violenza richiesto per beneficiare della protezione⁵.

Il danno derivante da una situazione di violenza conflittuale richiede comunque in generale un grado di individualizzazione del rischio minore di quello richiesto per le altre due tipologie di danno grave ai fini del conferimento della protezione sussidiaria; e, a loro volta, queste ultime implicano un livello di individualizzazione del rischio minore di quello richiesto per la sussistenza del rischio di persecuzione ai fini del conferimento dello *status* di rifugiato⁶. I

europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [2024] GU L 2024/1347) (Regolamento Qualifiche). Il nuovo Regolamento non modifica sostanzialmente le disposizioni sulla protezione sussidiaria della direttiva 2011/95/UE.

⁴ Cfr. Corte di giustizia UE (Grande sezione), sentenza del 17 febbraio 2009, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie (Paesi Bassi)*, causa C-465/07, par. 43; cfr. anche sentenza del 30 gennaio 2014, *Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, causa C-285/12, par. 30.

⁵ Secondo il cd. test della "sliding scale", si vedano rispettivamente il par. 39 della sentenza *Elgafaji* e il par. 31 della sentenza *Diakité*. In tal senso anche il cons. n. 52 del Regolamento 1347/2024. La Corte tuttavia non ha fornito criteri specifici per valutare il livello di violenza. Cfr. E. TSOURDI, *What Protection for Persons Fleeing Indiscriminate Violence? The Impact of the European Courts on the EU Subsidiary Protection Regime*, in D. CANTOR, J.F. DURIEUX (eds.), *Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 270-29; H. LAMBERT, *The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict and Indiscriminate Violence*, in *International Journal of Refugee Law*, 2013, n. 2, pp. 207-234; A. GUERRIERI, *La valutazione dell'intensità degli scontri ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria «lettera c»*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2022, n. 2, pp. 29-73.

⁶ Al riguardo, la giurisprudenza italiana di merito riconosce che la differenza tra rifugio politico e protezione sussidiaria si risolve «nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione

richiedenti pertanto sono portati tendenzialmente ad addurre rischi particolari legati a loro vicende o circostanze personali: sia, se provengono da una zona di conflitto, per ottenere la protezione sussidiaria anche nell'ipotesi in cui il livello di violenza non sia considerato estremo; sia nell'ipotesi di vedersi conferire il più favorevole *status* di rifugiato anziché quello di protezione sussidiaria, che rispetto al primo comporta minori benefici in termini di durata del permesso di soggiorno e diritti di assistenza sociale⁷.

Le diverse forme di protezione internazionale non sono oggetto di valutazione distinta: gli Stati Membri sono tenuti a valutare la domanda di un richiedente in un procedimento unico, accertando prima l'eventuale possesso dei requisiti per lo *status* di rifugiato e, in subordine, il possesso dei requisiti per la protezione sussidiaria o altra forma di protezione complementare⁸. La Corte di giustizia dell'UE ha precisato in proposito che anche se le medesime regole sono applicabili a tutte le domande di protezione internazionale a prescindere dai motivi addotti a sostegno di tali domande, spetta alle autorità accertanti «adeguare le loro modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di richiesta

sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato», non dovendo il richiedente mostrare i caratteri rigorosi richiesti dal *fumus persecutionis* per l'accertamento dello *status* di rifugiato (Cass. civ., Sez. VI-1, sentenza n. 6503 del 20.3.2014 nel caso *Ahmed Sajjad c. Ministero Interno*; Tribunale di Messina, decreto del 9.2.2023 nella causa n. 4796-2021), cfr. S. ALBANO, *La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato*, in *Questione Giustizia*, 2018, n. 2, pp. 85-98, p. 89.

⁷ Artt. 24 e 29, par. 2, della Direttiva Qualifiche e artt. 24, par. 7 e 31, par. 2, del nuovo Regolamento Qualifiche.

⁸ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), art. 10, par. 2: «Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria».

d'asilo nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta [dei diritti fondamentali]»⁹, sicché la valutazione delle prove non può essere oggetto di un approccio meccanicistico¹⁰.

3. Criteri e standard di accertamento del bisogno di protezione internazionale

Occorre ora accennare, sempre preliminarmente, ai criteri internazionali ed europei che regolano il procedimento di valutazione delle domande di protezione internazionale.

Fulcro di tale peculiare procedimento è la valutazione della *credibilità* del richiedente o, meglio, delle sue dichiarazioni. In base a tale criterio, in considerazione della frequente impossibilità, per persone in fuga da persecuzione o conflitti, di fornire prove documentali della loro identità e vicenda, le dichiarazioni rese a supporto della loro domanda di protezione sono ammesse come prove se risultano *credibili* ancorché non verificate: esso realizza così un'attenuazione dell'onere probatorio tramite il principio del beneficio del dubbio¹¹.

Per essere ritenute credibili le dichiarazioni devono essere coerenti, articolate e sufficientemente precise (*credibilità interna*), compatibili con informazioni note e con altri elementi di prova (*credibilità esterna*) nonché plausibili¹². Il resoconto del

⁹ Sentenza del 2 dicembre 2014, *A e altri c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*. e a., cause C-148/13, C-149/13, C-150/13, par. 54; sentenza del 25 gennaio 2018, *F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, causa C-473/16, par. 36.

¹⁰ Cfr. EASO, *Un'analisi giuridica: Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, cit., par. 1.2.7, p. 19.

¹¹ Cfr. UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 16 December 1998; UNCHR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 2019, HCR/1P/4/Eng/REV.4, parr. 203-204, p. 44; per l'Italia si veda L. MINNITI, *La valutazione di credibilità del richiedente asilo tra diritto internazionale, dell'UE e nazionale*, in *Questione Giustizia-Diritti senza confini*, 21 gennaio 2020, in www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-valutazione-di-credibilita-come-strumento-di-valutazione-della-prova-dichiarativa-ragioni-e-conseguenze; ID., *La valutazione di credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa: Ragioni e conseguenze*, in *Questione Giustizia*, n. 2020, n. 3, pp. 22-42; C. DITONNO, *I criteri di valutazione della credibilità del richiedente asilo: Riconoscimento dello Status di rifugiato per persecuzioni politiche ad un cittadino del Pakistan (Tribunale di Lecce, decreto 15 febbraio 2022)*, in *Altalex*, 17/03/2022, reperibile in www.altalex.com.

¹² Cfr. UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims* cit., par. 11; EASO, *Guida pratica sulla valutazione delle prove*, Lussemburgo, 2015, pp. 10-13; EASO, *Un'analisi giuridica: Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, Lussemburgo, 2018; UNHCR, *Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems*, Brussels, 2013.

richiedente deve risultare credibile in relazione a elementi sostanziali della vicenda, e in *questo* senso attendibile *complessivamente*, cioè a prescindere dall'attendibilità di specifiche dichiarazioni¹³. Uno studio dell'Ufficio europeo di supporto all'asilo (EASO), oggi Agenzia per l'asilo dell'Unione Europea (EUAA), precisa al riguardo che il fatto che un richiedente abbia mentito su alcuni aspetti non significa di per sé che dette menzogne siano determinanti ai fini dell'esito della domanda: da un lato, la credibilità non deve considerarsi come riferita alla *sincerità* dei richiedenti; dall'altro, la non credibilità o persino non veridicità di talune dichiarazioni può (e deve) essere superata dalla prova di fatti che sono sostanziali per l'accoglimento della domanda. È il caso di richiedenti che hanno diritto alla protezione internazionale perché è stato accertato che provengono da un paese interessato da un conflitto armato ad alto livello di violenza indiscriminata, o in cui tutti i membri di una determinata etnia o di un determinato clan subiscono persecuzioni o danni gravi. La valutazione della credibilità, insomma, «non rappresenta, di per sé, un obiettivo o una finalità, bensì uno strumento per determinare l'ammissibilità allo *status* di rifugiato o allo *status* di protezione sussidiaria»¹⁴.

Inoltre, la credibilità delle dichiarazioni va valutata tenendo conto del carattere individuale dell'esame, quindi avendo riguardo alle circostanze specifiche relative al richiedente, compresi aspetti quali età, istruzione, cultura, religione, sesso, orientamento sessuale, salute e vulnerabilità¹⁵. In proposito, la Direttiva cd. "Procedure" dell'UE stabilisce che gli Stati membri «provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente»¹⁶.

¹³ Cfr. L. MINNITI, *La valutazione di credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa: Ragioni e conseguenze*, cit., pp. 30 e 40.

¹⁴ EASO, *Un'analisi giuridica: Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, cit., pp. 76-80.

¹⁵ Ivi, pp. 65-69, p. 88, pp. 176-190.

¹⁶ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), art. 15, par. 3, lett. a); una disposizione analoga è contenuta all'art. 13,

A livello europeo, il principio del beneficio del dubbio è “codificato” nell’art. 4, par. 5, della Direttiva Qualifiche, che in modo non privo di ambiguità stabilisce le condizioni alle quali le dichiarazioni non suffragate da prove documentali possono essere ritenute credibili, nei seguenti termini:

[...] qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Da notare che, mentre la lett. c) si riferisce alla credibilità delle dichiarazioni in senso stretto, la disposizione aggiunge altrove altre condizioni che gli Stati membri possono porre per ammettere come prove dichiarazioni non altrimenti comprovate, e che attengono al comportamento o alla condotta del richiedente nella presentazione della domanda (lett. a), b) e d)), nonché l’accertamento della sua “generale attendibilità” (lett. e)). Si tratta di un *vulnus* serio, che rischia di per sé di snaturare il criterio della credibilità nel senso del beneficio del dubbio, subordinando l’accoglimento di specifiche e rilevanti dichiarazioni credibili del richiedente ad una valutazione generale della sua attendibilità. È stato d’altronde

par. 7, del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, in applicazione a partire dal giugno 2016.

già rilevato, in senso critico, come tale norma rifletta una crescente tendenza del legislatore europeo a guidare la valutazione della credibilità in modo da favorirne un esito negativo, sulla base di comportamenti dei richiedenti asilo ritenuti non cooperativi o sospetti, ma che non hanno nulla a che fare con l'effettivo bisogno di protezione internazionale¹⁷. In tal senso è stato osservato che la credibilità *generale* del richiedente non è rilevante per verificare la sussistenza di un rischio di persecuzione o danno grave, tale verifica richiedendo solo una valutazione delle dichiarazioni pertinenti; e che la valutazione della credibilità non deve essere abusata né applicata come strumento di sanzione¹⁸. La Cassazione italiana riconosce ad esempio che, nell'ipotesi di rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata estrema dovuta ad un conflitto, l'attendibilità dei fatti narrati del richiedente è scarsamente rilevante e non deve incidere sul riconoscimento del bisogno di protezione dovuto alla sua sola provenienza dal paese o zona in conflitto¹⁹.

Un altro aspetto dell'attenuazione dell'onere della prova stabilita a livello internazionale è costituito dal dovere delle autorità statali di cooperare con il richiedente asilo per accertare gli elementi rilevanti della domanda di protezione internazionale, se necessario producendo prove *a supporto* della domanda. In proposito, secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR)

while the burden of proof in principle rests on the applicant, the duty to ascertain and evaluate all the relevant facts is shared between the applicant and the

¹⁷ G. NOLL, *Evidentiary Assessment in Refugee Status Determination and the EU Qualification Directive*, in *European Public Law*, 2005, n. 2, pp. 295-317; R. THOMAS, *Assessing the Credibility of Asylum Claims: EU and UK Approaches Examined*, in *European Journal of Migration and Law*, 2006, n. 1, pp. 79-96; J.A. SWEENEY *Credibility, Proof and Refugee Law*, in *International Journal of Refugee Law*, 2009, n. 4, pp. 700-726, a pp. 716-718.

¹⁸ G. NOLL, *Evidentiary Assessment in Refugee Status Determination and the EU Qualification Directive*, cit., p. 312.

¹⁹ Cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4579 del 19 febbraio 2021, punto. 1.4 dei *considerando in diritto*.

examiner. Indeed, in some cases, it may be for the examiner to use all the means at his disposal to produce the necessary evidence in support of the application²⁰.

Ciò comporta il dovere dello Stato di acquisire conoscenza della situazione oggettiva del paese, utilizzando informazioni sul Paese di origine accurate e aggiornate²¹. In particolare, il rischio di danno grave dovuto a una situazione di violenza bellica indiscriminata deve essere accertato dalle autorità anche d'ufficio, indipendentemente dalle dichiarazioni del richiedente e della loro credibilità, sulla base delle "Country of Origin Information" e altre fonti pertinenti.

Si noti che il dovere di cooperazione istruttoria deve essere finalizzato all'acquisizione di prove *a supporto* della richiesta, non a sfavore.

Passiamo ora a considerare le principali tecnologie basate sull'IA già in uso o solo testate da parte di Stati membri dell'UE nell'ambito delle procedure di asilo, e a verificare se il ricorso ad esse consenta di rispettare le garanzie tipiche del procedimento, in particolare i criteri che dovrebbero guidare l'accertamento della credibilità del richiedente.

Ci occuperemo di seguito delle tecnologie basate sull'applicazione dell'IA alla biometria vocale, per stabilire la provenienza del richiedente protezione attraverso la lingua parlata o il nome; dell'estrazione e analisi automatizzata dei dati dei telefoni cellulari; dei sistemi automatizzati di valutazione biometrica della credibilità del richiedente.

²⁰ UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, January 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, par. 196.

²¹ A livello europeo, il principio è stringatamente codificato all'art. 4, par. 1, della Direttiva Qualifiche, laddove si afferma che lo Stato membro «è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda», ma è del tutto omesso nel nuovo Regolamento Qualifiche n. 2024/1347, che all'art. 4 si limita a stabilire che il richiedente «produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale, e a tal fine coopera pienamente con l'autorità accertante e le altre autorità competenti [...] anche durante la valutazione degli elementi pertinenti della domanda». Secondo la Corte di Giustizia dell'UE tale obbligo comporta che, nel caso in cui gli elementi forniti dal richiedente non risultassero esaustivi o attuali o pertinenti, lo Stato, rivestendo una posizione più adeguata per l'accesso a determinati tipi di documenti, dovrà cooperare attivamente con il richiedente per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda, cfr. sentenza del 22 novembre 2012 (causa C-277/11), par. 66.

4. Analisi automatizzata della lingua parlata per il riconoscimento del paese di origine

Partiamo dai sistemi di riconoscimento automatizzato delle lingue, che fanno ricorso alla biometria vocale per stabilire la provenienza del richiedente attraverso la lingua parlata. Si tratta di un'applicazione dell'IA alla "determinazione dell'origine attraverso l'analisi del linguaggio" (LADO, acronimo di *Language Analysis Determination of Origin*), già usata da alcuni anni in diversi Paesi europei per individuare il Paese o l'area di origine del richiedente²².

Va premesso che il ricorso all'analisi linguistica per stabilire l'origine dei richiedenti asilo è già da tempo oggetto di critiche per le presunzioni erronee sulle quali si basa, *in primis* l'identificazione di principio tra lingua parlata e paese di origine o cittadinanza²³.

Il modo di parlare infatti non è solo questione di dove un individuo è nato o dove è vissuto, ma è profondamente influenzato dall'ambiente sociale, a partire da quello familiare²⁴. Se taluni dialetti sono più stabilmente associati a specifiche regioni,

²² Secondo un rapporto del 2022 dell'EUAA, sette Stati Membri dell'UE (Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Romania e Svezia, a cui va aggiunta la Svizzera come Paese dell'area Schengen) hanno utilizzato tecniche LADO come strumento per stabilire il paese di origine di richiedenti asilo, e altri sei erano intenzionati a introdurlo nel prossimo futuro (Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia). EUAA, *Study on Language Assessment for Determination of Origin*, Luxembourg, September 2022, p. 12. Si veda C. DUMBRAVA, *Artificial Intelligence in Asylum Procedures in the EU*, European Parliament Briefing, PE 775.861, July 2025, pp. 4-6.

²³ Cfr. P.L. PATRICK, M.S. SCHMID, K. ZWAAN (eds.), *Language Analysis for the Determination of Origin: Current Perspectives and New Directions*, Springer, Cham, 2019; P.L. PATRICK, *Language Analysis for Determination of Origin: Objective Evidence for Refugee Status Determination*, in P.M. TIERSMAN, L.M. SOLAN (eds.), *The Oxford Handbook of Language and Law*, OUP, Oxford-New York, 2012, pp. 534-546.

²⁴ Le linee-guida elaborate nel 2004 da un gruppo internazionale di linguisti coordinato all'Università di Birmingham, e riconosciute come punto di riferimento autorevole per un uso corretto della LADO nell'ambito della valutazione delle domande di protezione internazionale, sottolineano in proposito che la LADO può essere utilizzata per trarre conclusioni ragionevoli circa il paese di socializzazione piuttosto che circa il paese di origine, e non per stabilire in modo automatico e attendibile la nazionalità o la cittadinanza della persona, in quanto caratteristiche di natura politica o amministrativa che non hanno necessariamente connessione con la lingua. V. LANGUAGE AND NATIONAL ORIGIN GROUP, *Guidelines for the Use of Language Analysis in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases*, in *Speech, Language and the Law*, 2004, n. 2, pp. 261-266.

queste sono spesso transnazionali, sicché non coincidono con i confini nazionali. Peraltro, sulla lingua parlata di migranti e richiedenti asilo incidono anche fattori quali la contaminazione dovuta all'incontro con persone di altre lingue e culture durante il viaggio, o la permanenza in campi profughi. Nel caso di persone specificamente in fuga da conflitti, lo stress e la frammentazione sociale causati dal contesto bellico indeboliscono ulteriormente il legame tra la lingua e il luogo di origine²⁵.

Emerge così l'estrema complessità e delicatezza del processo di valutazione della provenienza di una persona a partire dalla lingua parlata, che richiede un alto livello di competenza, cautela e personalizzazione, e non consente conclusioni automatiche circa l'origine nazionale, la cittadinanza o la residenza permanente del richiedente. In proposito è stato autorevolmente affermato che gli esperti, ai quali solo dovrebbe essere affidata la valutazione circa la relazione tra la lingua e l'identità regionale, dovrebbero avere il diritto e la responsabilità di qualificare le loro valutazioni esprimendo in termini qualitativi, e non quantitativi, il probabile livello di esattezza delle loro conclusioni, considerando che l'analisi linguistica non si presta a statistiche quantitative²⁶.

Si comprende subito la problematicità di tecniche di individuazione della provenienza a partire dal riconoscimento *automatizzato* della lingua, che pongono tuttavia problematiche ulteriori, come l'esperienza tedesca, di cui ci occuperemo tra breve, sembra attestare. Un sistema automatizzato di LADO è stato infatti introdotto sin ora solo dalla Germania, mentre è stato testato ma non implementato in altri Paesi, in particolare Turchia e Svezia, e progettato in Ungheria e Croazia²⁷.

²⁵ In tal senso P.L. PATRICK, *Language Analysis for Determination of Origin*, cit., pp. 536-537.

²⁶ V. LANGUAGE AND NATIONAL ORIGIN GROUP, *Guidelines for the Use of Language Analysis in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases*, cit.

²⁷ Si veda l'accurato rapporto conclusivo del Progetto *Algorithmic Fairness for Asylum Seekers and Refugees* (AFAR) dell'Oxford Refugee Centre, curato da Derya Ozkul: D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum: The Uses of New Technologies in Migration and Asylum Governance in Europe*, Oxford, University of Oxford Refugee Studies Centre, 2023, pp. 43-49, reperibile in www.rsc.ox.ac.uk/publications/rsc-reports. Ad esso attinge ampiamente anche il *briefing* informativo predisposto per conto del Parlamento Europeo nel luglio 2025: C. DUMBRAVA, *Artificial Intelligence in Asylum Procedures in the EU*, European Parliament Briefing, PE 775.861, July 2025.

In Italia potrebbe essere utilizzato in futuro nell'ambito del Progetto S.IN.D.A.C.A. (Sistema Informativo di documentazione delle Audizioni delle Commissioni Asilo), un sistema informatico per la videoregistrazione delle audizioni dei richiedenti protezione internazionale e per la trascrizione della relativa verbalizzazione, mediante il riconoscimento automatico del parlato naturale per ora, a quanto risulta, solo in lingua italiana²⁸.

Venendo al caso della Germania, un *Dialect Identification Assistant System* (DIAS), inizialmente per l'identificazione di alcuni dialetti arabi e iranici, è stato introdotto nella procedura di valutazione delle domande di protezione internazionale da parte dell'Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati (BAMF) sin dal 2017, come parte degli *Integrated Identity Management Tools*, un insieme di strumenti basati sull'intelligenza artificiale di identificazione dei richiedenti asilo. Il contesto era quello della cd. 'crisi dei rifugiati' del 2015-2016, caratterizzata da un aumento massiccio del flusso di persone bisognose di protezione internazionale provenienti soprattutto dalla Siria, e dalla disfunzionalità del meccanismo di registrazione e identificazione dei richiedenti, con casi eclatanti di registrazioni plurime e ingannevoli²⁹. Il sistema è applicato in fase di identificazione e registrazione del richiedente, e fornisce un responso circa la sua lingua e correlata probabile provenienza, poi utilizzato nell'ambito della successiva intervista³⁰. Le autorità tedesche ritengono quindi di ottenere informazioni circa lo Stato di origine o

²⁸ Secondo il provider Cedat85, la verbalizzazione automatica «considera tutti gli aspetti semantici, senza escludere il riconoscimento di dialetti, accenti, terminologia straniera e il parlare spontaneo, con un livello di precisione non inferiore al 95% e una percentuale di sicurezza altissima». Il sistema è stato testato negli anni scorsi, e a dicembre 2024 è stato adottato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia il Decreto Direttoriale interministeriale che definisce le specifiche tecniche per la messa a disposizione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, da parte delle Commissioni territoriali e delle Sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale o da parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Cfr. S. OCCHIPINTI, *Richiedenti asilo, la videoregistrazione delle audizioni in Commissione: D.M. Giustizia 12 dicembre 2024: chi può accedere alle videoregistrazioni e con quali modalità?*, in *Altalex*, 5 marzo 2025, reperibile in www.altalex.com/.

²⁹ Cfr. SPÄTH, *AI Use in the Asylum Procedure in Germany: Exploring Perspectives with Refugees and Supporters on Assessment Criteria and Beyond*, in P. AHRWEILER (ed.), *Participatory Artificial Intelligence in Public Social Services: From Bias to Fairness in Assessing Beneficiaries*, Springer, Cham, 2025, pp. 119-146, a pp. 115-126.

³⁰ D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum*, cit, pp. 43-49.

cittadinanza del richiedente, e lo fanno *prima* di ascoltare le sue dichiarazioni riguardanti la sua identità e origine. Ciò, secondo alcune analisi, introdurrebbe un fattore di pregiudizio nella valutazione della credibilità del richiedente, e sarebbe contrario al relativo criterio³¹. A noi sembra che anche se la LADO automatizzata fosse fatta contestualmente o dopo la deposizione delle dichiarazioni del richiedente il risultato sarebbe una compromissione del criterio della credibilità come criterio di valutazione delle dichiarazioni del richiedente, in quanto opererebbe aggravando anziché attenuando l'onere della prova.

Il sistema presenta infatti diverse criticità. Se velocizza il processo di identificazione, la sua attendibilità è piuttosto scarsa principalmente a causa della difficoltà se non impossibilità di raccogliere e fornire campioni linguistici adeguati per l'addestramento³² e informazioni accurate circa l'area di pertinenza di una lingua – area che, peraltro, il sistema tende a identificare con l'intero territorio dello Stato. Se in principio la *performance* del sistema può migliorare nel tempo con l'aumento dei campioni linguistici disponibili, esso non sarà mai in grado di tenere conto dei fattori di contesto che influiscono sul modo di parlare, delle esperienze e contaminazioni durante il viaggio, e delle continue trasformazioni dei dialetti anche nelle zone di origine³³. Il rischio di errore è dunque (e sarà sempre) piuttosto alto, ma la risposta fornita tenderà in principio ad essere considerata come tecnologica e affidabile, o, quantomeno, un parametro oggettivo di valutazione e verifica delle dichiarazioni del richiedente.

Non è un caso che, come dichiarato dallo stesso BAMF, tra le principali ragioni dell'introduzione del sistema vi è l'esigenza di facilitare il rimpatrio nei paesi di origine, fornendo alle relative autorità prove "tecnologiche" circa l'origine delle

³¹ C. MANZOTTI, *A European language detection software to determine asylum seekers' country of origin: Questioning the assumptions and implications of the EUAA's project*, in *ADiM Blog – Analyses & Opinions*, November 2024, p. 5, reperibile in www.adimblog.com.

³² Il problema è qui quello della *qualità dei dati* in termini di esattezza ed esaustività, un requisito cruciale per l'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale estrattivi. Sull'importanza della qualità dei dati per l'affidabilità di un sistema di intelligenza artificiale, specie estrattiva, v. F. BELTRAME QUATTROCCHI, *Qualità dei dati IA: la sfida ignorata delle tecnologie artificiali*, in *Agenda Digitale EU*, 23 luglio 2025, reperibile in www.agendadigitale.eu.

³³ D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum*, cit., p. 46.

persone per le quali si richiede il rimpatrio, oltre alla rilevazione di dichiarazioni fraudolente³⁴. Peraltro, risulta che lo stesso metodo LADO è stato introdotto da vari Paesi europei in momenti diversi tra la metà degli anni '90 e il 2020, principalmente per far fronte all'aumento di domande di protezione internazionale, o più precisamente all'aumento di domande non corredate da documentazione a supporto, o accompagnate da dichiarazioni fraudolente circa il paese di provenienza³⁵.

La valutazione dell'*efficienza* pratica del sistema riguarda dunque la sua capacità di corrispondere all'interesse dello Stato di respingere domande immeritevoli e velocizzare le procedure, piuttosto che al diritto dei richiedenti di veder riconosciuto il loro bisogno di protezione se effettivo. Complessivamente, il sistema funziona in modo da minare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente circa la sua provenienza, che peraltro è l'unico dato fondamentale se il rischio che corre è unicamente causato dalla violenza indiscriminata estrema dovuta a un conflitto armato, introducendo nella valutazione elementi che operano nel senso del "maleficio del dubbio".

Oltre alle criticità connesse alla scarsa attendibilità del sistema, è stato altresì osservato come l'automatizzazione della LADO dia luogo ad una forma di mediazione tecnologica che rafforza la tendenza dei valutatori a concentrarsi su ciò che i richiedenti asilo *fanno* (il mero parlare) piuttosto che su quello che *dicono* di loro stessi, svalutando del tutto la loro testimonianza e il loro racconto autobiografico, così eliminando la possibilità del richiedente di dire la verità su di sé³⁶: in questo senso, il *contenuto* delle loro dichiarazioni non conta.

³⁴ Si veda la presentazione durante la presidenza tedesca del Consiglio dell'UE nel 2020, disponibile in migrationsnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/cdr_slides_tks_dias_common_language_analysis.pdf.

³⁵ Così lo studio dell'EUAA, *Study on Language Assessment for Determination of Origin*, Luxembourg, 2022, p. 12.

³⁶ J. VAN DER KIST, *Algorithmically Constructed Shibboleths: The Technological Mediation of Automated Dialect Recognition in Asylum Procedures*, in *Geopolitics*, July 2025, pp. 1-36.

5. Traslitterazione automatizzata dei nomi dei richiedenti protezione internazionale

Un'altra tecnologia "intelligente" già in uso è quella per la translitterazione dei nomi, cioè la trascrizione in caratteri dell'alfabeto latino di nomi originariamente in altro sistema alfabetico, utilizzata per la registrazione standardizzata dei richiedenti, ma anche per ottenere indizi circa il paese di origine dei richiedenti protezione internazionale privi di documenti, e dunque come supporto nella verifica di plausibilità circa l'origine dichiarata, attraverso un'associazione standardizzata tra lo *spelling* del nome e il (presumibile) luogo di provenienza.

Anche questo strumento è stato introdotto dall'autorità tedesca per l'immigrazione e l'asilo nel 2017, ai fini di una corretta e univoca registrazione dei nomi dei richiedenti asilo. La Germania ne propone quindi l'adozione a livello dell'UE, con l'obiettivo di promuovere un sistema unico di translitterazione nell'ambito dello SCEA, che garantirebbe l'uniformità dei nomi con i quali i richiedenti asilo vengono registrati dalle varie autorità nazionali e immessi nelle banche dati digitali europee centralizzate istituite nel settore immigrazione, asilo e controllo delle frontiere³⁷.

Risulta tuttavia che il sistema, utilizzato finora solo per i nomi in arabo, ha un livello di accuratezza molto basso, non essendo ad esempio in grado di tenere conto che lo stesso nome può pronunciarsi e scriversi diversamente in zone o province diverse dello stesso paese. Per i nomi di persone provenienti dal Maghreb lo strumento tedesco di translitterazione sarebbe stato in grado di individuare l'origine solo nel 35% dei casi, e il 34% dei nomi arabi sarebbero stati associati ad un paese diverso da quello dichiarato dal richiedente³⁸. Eppure, gli *output* del sistema entrano a far parte delle prove da valutare, dunque la loro accuratezza

³⁷ A partire dall'EURODAC, creato come parte del sistema di Dublino per la determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale. Cfr. N. VAVOULA, *Immigration and Privacy in the Law of the European Union. The case of Information Systems*, Nijhoff, Brill, 2022; ID., *The Transformation of Eurodac from an Asylum Tool into an Immigration Database*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy Blog*, 16 October 2024, reperibile in eumigrationlawblog.eu/the-transformation-of-eurodac-from-an-asylum-tool-into-an-immigration-database/.

³⁸ D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum*, cit., pp. 40-42;

sarebbe fondamentale perché possono generare dubbi circa la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, qualora risultino difformi. Come per le tecniche automatizzate di LADO, la *ratio* di tale valutazione come fulcro dell'esame domande di asilo ne risulta potenzialmente stravolta.

6. Estrazione e analisi automatizzata dei dati dei telefoni cellulari

Vi è poi la prassi emergente dell'estrazione e analisi automatizzata dei dati contenuti nei dispositivi digitali – in particolare nei telefoni cellulari – dei richiedenti protezione internazionale, finalizzata alla loro identificazione e anche al reperimento di prove per la valutazione delle richieste di protezione. L'estrazione consente infatti di ottenere i codici-paese dei contatti e dei messaggi, informazioni di accesso alle piattaforme dei *social media* e informazioni sulla geolocalizzazione, in principio utili per valutare l'identità e il percorso di viaggio del richiedente e, in alcuni casi, anche elementi fondamentali per la domanda di asilo, come la religione o se il richiedente sia stato coinvolto in reati che potrebbero escludere la protezione³⁹.

L'analisi automatizzata dei dati dei telefoni cellulari di richiedenti asilo è pratica comune da parte dalle autorità in materia di asilo in alcuni Paesi europei (Estonia, Paesi Bassi, Germania, Norvegia, Danimarca e Regno Unito), e opzionale e meno diffusa in altri (Lituania, Croazia), nonché dalle autorità di polizia in Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito⁴⁰.

³⁹ W.H. BYRNE, T. GAMMELTOFT-HANSEN, *Digital Evidence in Refugee Status Determination*, in *AJIL Unbound*, 2024, Vol. 118, pp. 62-66, a p. 64.

⁴⁰ V. D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum*, cit., p. 53; K. ALAJAK, D. OZKUL, K. LEURS, R. DEKKER, A. ALI SALAH, *The Dangers and Limitations of Mobile Phone Screening in Asylum Processes*, in *Forced Migration Review 73 – Digital Disruption and Displacement*, April 2024, pp. 13-17. A. BISELLI, L. BECKMANN, *Invading Refugees' Phones: Digital Forms of Migration Control in Germany and Europe*, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Berlin, 2020. Sulla scorta dell'esempio tedesco, in Austria e Svizzera nel 2018 sono state introdotte modifiche legislative per conferire alle autorità il potere di utilizzare tecniche simili nell'ambito delle procedure amministrative per l'accertamento dello *status* di beneficiario di protezione internazionale.

In Germania è regolata dalla legge del 2017 sul “miglioramento dell’obbligo di lasciare il Paese”, di modifica dell’*Asylum Act*⁴¹, quale condizione per l’esame della domanda di protezione nel caso in cui il richiedente non possa fornire un documento di riconoscimento valido, dunque in principio secondo un requisito di “necessità”. In Danimarca l’analisi dei dati dei telefoni cellulari e degli account personali sui *social media* dei richiedenti asilo è praticata sulla base di un emendamento al *Danish Alien Act* del 2017 che equipara i cellulari ai documenti di identità. Secondo un recente studio empirico condotto sul caso danese i dati estratti, ottenuti in un contesto relazionale di forte squilibrio di potere e coercizione, sono divenuti elementi essenziali del processo decisionale relativo al conferimento di protezione, e sono utilizzati in ogni stadio della procedura di asilo, soprattutto per valutare la credibilità della richiesta di protezione in casi considerati difficili, dunque come strumenti per corroborare o confrontare la narrazione del ricorrente⁴².

Anche Paesi Bassi e Norvegia vi fanno ampio ricorso. In Norvegia, confisca ed estrazione dei dati è possibile anche su individui in possesso di validi documenti di identità, e viene effettuata discrezionalmente dal Servizio Nazionale di Polizia dell’Immigrazione nella fase di registrazione dei richiedenti asilo, con palese rischio di discriminazione⁴³.

Nel Regno Unito l’estrazione automatizzata dei dati dai cellulari dei migranti è consentita dal 2013 ai funzionari dell’immigrazione con l’uso di un *software* prodotto da una compagnia israeliana leader nel settore dell’investigazione digitale forense (*Cellebrite*)⁴⁴.

⁴¹ Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 20. Juli 2017, reperibile in www.bgbl.de.

⁴² T. RASK NIELSEN, T. GAMMELTOFT-HANSEN, N. HOLTEN MØLLER, *Mobile Phone Data Transforming Casework in Asylum Decisionmaking*, in *ACM Journal on Responsible Computing*, 2024, n. 4, pp. 1-29.

⁴³ D. OZKUL, *Automating Immigration and Asylum*, p. 53.

⁴⁴ V. PRIVACY INTERNATIONAL, *The Policing Bill: Immigration Officers to get phone data extraction powers*, 6 July 2021, in privacyinternational.org/news-analysis/4589/policing-bill-immigration-officers-get-phone-data-extraction-powers.

A favore di tale pratica si argomenta che i dati contenuti nei cellulari possono fornire prove dell'effettiva esigenza di protezione *a vantaggio* del richiedente asilo, soprattutto in caso di persecuzione da parte di attori privati⁴⁵.

Tuttavia, emerge che i cellulari sono esaminati soprattutto per verificare il viaggio intrapreso dai richiedenti asilo quando le autorità riscontrano incoerenze nelle loro dichiarazioni, in particolar modo per stabilire quale sia realmente il primo paese di ingresso nel territorio dell'Unione Europea e come tale competente a esaminare la domanda di protezione internazionale nell'ambito del sistema di Dublino. In tal senso, si è osservato che l'estrazione e analisi dei dati degli smartphones costituirebbe piuttosto uno strumento retrospettivo di controllo dei confini nel contesto dell'asilo, in linea con le politiche di securitizzazione dei confini e della migrazione, radicate nel crescente «stato di sospetto» nella *governance* della protezione internazionale, ma accompagnato da strategie di legittimazione tecnico-amministrativa, perché presentabile e presentato come un aspetto della digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione⁴⁶.

In senso critico si sottolinea poi la bassa utilità dei dati contenuti nei cellulari: la gran parte dell'enorme mole di dati estratti è infatti inutilizzabile per uso insufficiente dello smartphone o per contraddittorietà dovuta all'uso dello stesso *device* da parte di più persone, contestualmente o nel tempo⁴⁷. Inoltre, è stata sottolineata l'inappropriatezza dell'analisi dei dati nei cellulari per stabilire la *nazionalità*, dunque il paese di origine dell'individuo⁴⁸. Non sempre tuttavia la non utilizzabilità dei dati è correttamente compresa dai funzionari ai quali è affidata la valutazione, specie se si tratta di funzionari di polizia senza specifica competenza

⁴⁵ T. RASK NIELSEN, T. GAMMELTOFT-HANSEN, N. HOLTEN MØLLER, *Mobile Phone Data Transforming Casework in Asylum Decisionmaking*, cit., p. 16.

⁴⁶ I. JOSIPOVIC, *Digitalising Asylum Procedures: The Legitimation of Smartphone Data Extraction for Retrospective Border Control*, in *Geopolitics*, 2024, n. 5, pp. 1831-1854.

⁴⁷ A. BISELLI, L. BECKMANN, *Invading Refugees' Phones*, cit.; K. ALAJAK, D. OZKUL, K. LEURS, R. DEKKER, A. ALI SALAH, *The Dangers and Limitations of Mobile Phone Screening in Asylum Processes*, cit. Per alcuni esempi cfr. M. MEAKER, *Europe is Using Smartphone Data As a Weapon to Deport Refugees*, in *Wired*, 2 July 2018, reperibile in www.wired.com.

⁴⁸ F. PALMIOTTO, D. OZKUL, *Like Handing My Whole Life Over: The German Federal Administrative Court's Landmark Ruling on Mobile Phone Data Extraction in Asylum Procedures*, in *Verfassungsblatt*, 2023, n. 2, pp. 234-237, a p. 236.

nell'analisi dei dati digitali. È quindi alto il rischio che informazioni non pertinenti o scorrette siano considerate prove utili a comprovare o contraddire le dichiarazioni del richiedente, dunque a testarne la credibilità.

Vi è altresì un problema di mancanza di trasparenza sul funzionamento del *software* che analizza i dati e produce il report, e che potrebbe essere «algorithmically designed to find faults or detect inconsistencies in the applicant's narrative»⁴⁹.

La pratica solleva inoltre potenziali problemi di violazione del diritto alla *privacy*, per l'estrema invasività nella sfera privata dell'individuo, il suo carattere intimidatorio e altamente inquisitorio⁵⁰. Il punto è stato sollevato davanti alle corti tedesche in ricorsi presentati da richiedenti asilo provenienti da paesi in conflitto (Afghanistan, Siria, Camerun), uno dei quali è sfociato nella sentenza della Corte amministrativa federale tedesca del 16 febbraio 2023⁵¹. La Corte, confermando la decisione di primo grado del Tribunale amministrativo di Berlino, ha stabilito che la valutazione dei dati dei supporti digitali *nella fase di registrazione dei richiedenti asilo* e per determinarne l'identità e la cittadinanza, è ammissibile solo se lo scopo della misura, in relazione al momento in cui è stato disposto, non può essere raggiunto con mezzi meno invasivi, cioè sulla base di altre informazioni e documenti disponibili, altrimenti essa è illegittima in quanto sproporzionata⁵². Tuttavia, i giudici tedeschi non hanno escluso del tutto la potenziale *necessità* della misura, non l'hanno cioè ritenuta di per sé inappropriata allo scopo perseguito,

⁴⁹ W.H. BYRNE, T. GAMMELTOFT-HANSEN *Digital Evidence in Refugee Status Determination*, cit., p. 64.

⁵⁰ In tal senso, oltre ai contributi nelle note precedenti, M.P. BOLHUIS, J. VAN WIJK, *Seeking Asylum in the Digital Era: Social-Media and Mobile-Device Vetting in Asylum Procedures in Five European Countries*, in *Journal of Refugee Studies*, 2021, n. 2, pp. 1595-1617.

⁵¹ Urteil vom 16.02.2023 - BVerwG 1 C 19.21, in www.bverwg.de/160223U1C19.21.0.

⁵² V. Pressemitteilung Nr. 13/2023, in www.bverwg.de/de/pm/2023/13. Nel caso della ricorrente, una richiedente asilo proveniente dall'Afghanistan, per stabilire la sua identità e cittadinanza erano appunto disponibili mezzi meno invasivi, vale a dire la *Tazkira* (un documento di identità rilasciato da autorità afgane privo di dati biometrici), il certificato di matrimonio, i controlli anagrafici e le richieste di un interprete in merito alle peculiarità linguistiche. Pertanto, la richiesta rivolta alla ricorrente di rivelare i suoi dati di accesso per la valutazione del suo telefono cellulare è stata giudicata sproporzionata e quindi illegittima.

ammettendone in ipotesi il ricorso in una fase successiva della procedura di esame⁵³.

Eppure, è assodato che la cosiddetta “dataficazione” tende ad accrescere l’ineguaglianza epistemica tra attori potenti (in questo caso lo Stato) e vulnerabili (i richiedenti asilo), e in questa ottica il relativo beneficio individuale che possono ottenere singoli richiedenti, le cui richieste sono eventualmente comprovate dai dati estratti dai loro cellulari – comprova di cui in principio non dovrebbe esserci necessità se si applica il criterio della “credibilità”!), è del tutto surclassato dall’impatto sistemico che il ricorso all’analisi automatizzata dei dati digitali provoca sul procedimento di valutazione delle richieste⁵⁴. In tal senso si osserva che le informazioni estratte da cellulari e *social media* offrono una realtà alternativa che può competere con la testimonianza della persona richiedente asilo. Il cellulare viene considerato, in modo inedito «a stronger testament to their history than what the person is ready to disclose»⁵⁵.

Complessivamente, e a parte i possibili profili di violazione della *privacy*, l’estrazione e analisi del contenuto dei cellulari si risolve in una fabbrica di indizi di dubbio valore a sfavore del richiedente, che ha per effetto di disinnescare o rendere inutile il principio del beneficio del dubbio e moltiplicare i fattori di svalutazione delle dichiarazioni del richiedente.

7. Sistemi automatizzati di valutazione della credibilità del richiedente.

Tra le tecnologie biometriche basate sull’IA che rischiano di trovare utilizzo in futuro nell’ambito delle procedure per la protezione internazionale vi sono gli

⁵³ Per una critica in tal senso v. F. PALMIOTTO, D. OZKUL, *Like Handing My Whole Life Over*, cit.

⁵⁴ Cfr. S. SCHEEL, *Epistemic Domination by Data Extraction: Questioning the Use of Biometrics and Mobile Phone Data Analysis in Asylum Procedures*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2024, n. 9, pp. 2289-2308, che parla di «data colonialism that enables epistemic domination by means of data extraction»; F.A. WESTERLING, *Technology-related Risks to the Right to Asylum: Epistemic Vulnerability Production in Automated Credibility Assessment*, in *European Journal of Law and Technology*, 2022, n. 2, pp. 1-28.

⁵⁵ Così Gus Hosein, direttore esecutivo di *Privacy International*, riportato in M. MEAKER, *Europe is Using Smartphone Data As A Weapon To Deport Refugees*, cit.

strumenti automatizzati di rilevazione delle emozioni umane e della tendenza a mentire (ADDS, *Automatic deception detection systems*).

Tecnologie di questo tipo sono state sino ad ora (solo) testate nell'ambito di progetti sperimentali con finalità di controllo dei confini, anche finanziati dall'UE come il molto discusso sistema *I-BorderCtrl*⁵⁶, ma esigenze di sicurezza, ad esempio in caso di flussi massicci di profughi da zone di conflitto, potrebbero giustificare l'utilizzo per verificare la credibilità delle dichiarazioni dai richiedenti asilo.

Va detto preliminarmente che, in generale, l'analisi del comportamento come metodo per valutare l'affidabilità di una persona è del tutto screditata dalla letteratura e dalla comunità scientifica contemporanea, sulla base di esperimenti che hanno dimostrato l'impossibilità di individuare indizi e indicatori attendibili di false dichiarazioni o della tendenza a mentire. E tuttavia, come è stato osservato, «nonverbal lie detection remains highly popular»⁵⁷. La presunta rilevazione di non-sincerità si basa spesso sulle aspettative e sui pregiudizi del valutatore circa quello che dovrebbe essere il "corretto" atteggiamento della persona nel rispondere o nel narrare una particolare vicenda che la riguarda⁵⁸. Un poligrafo "intelligente" non fa altro che amplificare tali pregiudizi e aspettative, in modo non trasparente e con esiti del tutto arbitrari. Ad esempio, il sistema di identificazione delle bugie di *I-BorderCtrl* avrebbe dimostrato un'accuratezza solo del 75%⁵⁹.

⁵⁶ *I-BorderCtrl* funziona con il motore ADDS *Silent Talker* che, attraverso un'intervista condotta da un avatar, quantifica la probabilità che l'intervistato risponda a una domanda dicendo il falso identificando le micro-espressioni del viso e altri segnali non verbali. Sul progetto e sulle sue criticità v. L. ZORLONI, *La macchina della verità alle frontiere dell'Europa è stata un assegno in bianco*, in *Wired*, 9 settembre 2023, reperibile in www.wired.it/article/iborderctrl-macchina-verita-europa/; M.P. AMOROSO, *Intelligent Borders: Exploring the Suitability of Artificial Intelligence Systems in Refugee Status Determination Under International Law*, in *Refugee Survey Quarterly*, 2024, n. 4, pp. 410-426, pp. 418-420 e riferimenti in nota.

⁵⁷ B. BAADE, L. GÖLZ, *An Empirical Analysis of Credibility Assessment in German Asylum Cases*, in *German Law Journal*, 2023, n. 2, pp. 310-341, a pp. 332-333, che ha anche rilevato, e criticato, l'uso da parte delle autorità tedesche per l'asilo di criteri basati sulla condotta dei richiedenti per valutarne la credibilità.

⁵⁸ Cfr. sul punto il giudice T. BINGHAM, *The Judge as Juror: The Judicial Determination of Factual Issues*, in *Current Legal Problems*, 1985, n. 1, pp. 10-11.

⁵⁹ V. L. JONA, *La "macchina della verità" alle frontiere di cui l'Europa preferiva non parlare*, in *Wired*, 27 aprile 2021, reperibile in www.wired.it; R. GALLAGHER, L. JONA, *We Tested Europe's New Lie Detector for Travelers — and Immediately Triggered a False Positive*, in *The Intercept*, 26 July 2019, reperibile in theintercept.com.

Peraltro, è dimostrato che gli strumenti di riconoscimento automatizzato delle emozioni non sono in grado di decifrare adeguatamente gli stati emotivi⁶⁰: questi infatti vengono manifestati in modo diverso a seconda del *background* culturale delle persone e della loro stabilità emotiva, per cui anomalie “sospette” sono facilmente rilevate nel comportamento di individui traumatizzati o che subiscono particolarmente lo stress di un procedimento di verifica (specie se condotto in modo “inumano”), e meno in individui capaci di gestire saldamente i loro stati emotivi.

Se utilizzati per valutare la credibilità dei richiedenti protezione internazionale, simili strumenti pregiudicano gravemente l’esito della valutazione, operando nel senso di accrescere il sospetto e la presunzione di non sincerità, in conflitto con gli standard per la stessa conduzione delle interviste. Al riguardo, le linee-guida dell’EASO per la valutazione delle credibilità delle prove fornite dal richiedente prevedono che il funzionario incaricato dell’intervista e della valutazione delle credibilità delle dichiarazioni tenga in considerazione «che la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente possono influenzare seriamente il modo in cui il richiedente vede e presenta gli eventi riguardanti la domanda», e che «distorsioni nel ricevere e interpretare le informazioni possono anche emergere dalla vita e dall’esperienza professionale del funzionario oltre che dai pregiudizi». Pur riconoscendo che tali fenomeni sono impossibili da eliminare in quanto tipici della natura umana, si sottolinea l’esigenza che il funzionario e il decisore *ne siano consapevoli* quando conducono il colloquio personale e durante la valutazione di credibilità⁶¹. È chiaro che un sistema automatizzato di conduzione dell’intervista e di decodificazione delle emozioni *non può neppure tentare* di tenere in considerazione le circostanze personali del richiedente, per natura uniche e inedite, né sforzarsi di praticare un’autoconsapevolezza e mitigazione dei propri

⁶⁰ In proposito è stato osservato, rispetto alla valutazione di domande di protezione ai fini del conferimento dello *status* di rifugiato, che il ricorso a sistemi automatizzati per rilevare le emozioni e testare la credibilità non è adeguato a valutare la percezione *soggettiva* del rischio di *persecuzione*, che richiede necessariamente l’interazione con un essere umano. V. M.P. AMOROSO, *Intelligent Borders*, cit., specie pp. 424-425.

⁶¹ EASO, *Guida pratica sulla valutazione delle prove*, cit., par. 2.4, p. 14.

pregiudizi distorsivi del giudizio, in quanto questi pregiudizi, quali che essi siano, sono invece programmati per essere automaticamente applicati come parametri valutativi.

In proposito, d'altronde, la recente Risoluzione 2628 (2025) su *intelligenza artificiale e migrazione*, adottata il 3 ottobre 2025 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa «calls for a prohibition on the use of AI tools such as automated credibility assessments, emotion recognition», affermando che tali tecnologie non solo «lack scientific validity» ma sono incompatibili con gli articoli 3 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente sul divieto di trattamenti inumani e degradanti e sul divieto di discriminazione. L'Assemblea sottolinea quindi che, nelle procedure di asilo, «[t]he use of tools such as emotion recognition or lie detectors should not be included»⁶².

Aggiungiamo che l'uso di tali strumenti appare più in generale incompatibile con i principi regolatori dell'accertamento del bisogno di protezione internazionale, incentrati sul principio dell'attenuazione dell'onere della prova e del correlato criterio della credibilità delle dichiarazioni del richiedente come condizione sufficiente per considerarle prove. Il poligrafo intelligente introduce infatti una valutazione distorta della sincerità del richiedente come persona, suscettibile di influire sulla valutazione della credibilità delle specifiche dichiarazioni pertinenti e sostanziali alla domanda, e ciò sulla base di presunti indizi rilevati da un'interpretazione standardizzata e inattendibile delle emozioni.

8. Conclusione

In conclusione, gli strumenti basati sull'IA per accertare i requisiti di beneficiario di protezione internazionale sino ad ora implementati o testati nell'ambito dell'UE, e in particolare per stabilire il paese di origine attraverso la lingua parlata, per acquisire dati circa il viaggio intrapreso e l'identità del richiedente, o più in generale per testare la sua tendenza a mentire, risultano incompatibili con i criteri e

⁶² CoE Parliamentary Assembly, Resolution 2628 (2025): *Artificial intelligence and migration*, Text adopted on 3 October 2025 (36th sitting), parr. 8 e 21.

metodi che dovrebbero guidare la valutazione del bisogno di protezione secondo gli standard stabiliti a livello internazionale e richiamati a livello europeo. Come si è visto, fulcro di tale procedimento è la valutazione della *credibilità* delle dichiarazioni del richiedente in assenza di prove documentali, ispirato da una logica protettiva e fattore di attenuazione dell'onere della prova.

Si è visto come l'uso di strumenti basati sull'IA comporti una distorsione dei criteri ispiratori della valutazione della credibilità, risolvendosi nella produzione "tecnologica" di indizi antagonisti, contro i quali viene in principio testata la credibilità esterna delle dichiarazioni del richiedente, il cui valore di prova viene in definitiva squalificato *a priori*. L'accertamento è dunque orientato alla "prova" della non veridicità delle dichiarazioni. In nessun modo i sistemi "intelligenti" di acquisizione di informazioni possono considerarsi espressione del dovere di cooperazione istruttoria delle autorità, che, come si è visto, è anch'esso una componente dell'attenuazione dell'onere della prova *a supporto* della domanda, e non a caso non si applica agli aspetti *personali* della vicenda del richiedente ma all'accertamento della situazione oggettiva nel paese di provenienza.

L'ipotesi, poi, di un'applicazione di strumenti intelligenti di rilevazione della tendenza della persona a mentire appare direttamente in contrasto con il principio che richiede di valutare (nel modo meno distorto possibile) la credibilità delle dichiarazioni che riguardano il bisogno di protezione, anche tenendo conto del tipo di protezione richiesta, e non l'attendibilità generale o la sincerità del richiedente.

Ancor più fundamentalmente, le informazioni ottenute attraverso "tecnologie intelligenti", pur considerate tendenzialmente come oggettive e scientifiche, si fondano sulla standardizzazione massificante dei caratteri e delle esperienze degli individui, e sulla cristallizzazione algoritmica dei pregiudizi. A fronte di tali caratteri dell'IA, la narrazione o testimonianza personale del richiedente su di sé è resa irrilevante e impotente, in contrasto radicale e insormontabile, ci sembra, con il principio della valutazione individuale delle domande.

In definitiva, il ricorso all'IA appare *essenzialmente* in contrasto con gli standard di accertamento del bisogno di protezione incentrati sulla valutazione della *credibilità*

come espressione dell'attenuazione dell'onere probatorio, e da effettuare su base individuale, a prescindere dall'eventuale incompatibilità con singoli diritti umani riconosciuti a livello internazionale o europeo, secondo il modo in cui sono interpretati, e i quali si prestano in principio a bilanciamenti e considerazioni di proporzionalità e necessità.

dirittifondamentali.it